

cc.  
Delibe n° 64/03

**COMUNE DI MONTALBANO ELICONA**

**PROVINCIA DI MESSINA**

**REGOLAMENTO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI  
PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE**

## ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'articolo 38 della Costituzione, dal D.P.R. 616/77, dalla Legge Regionale n. 22/86, e dalla L. 328/2000, l'assistenza economica ai cittadini che ne manifestano il bisogno, con la finalità di offrire un sostegno utile al superamento dello stato di disagio.

## ART. 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale.

## ART. 3 – FORME DI INTERVENTO

Gli interventi di assistenza economica si articolano in:

- a) assistenza economica finalizzata;
- b) assistenza economica straordinaria;
- c) assistenza economica continuativa;
- d) forme di interventi concernenti l'assistenza economica integrativa per nuclei con minori, anziani e disabili a rischio di istituzionalizzazione;
- e) forme di intervento concernenti un contributo economico per minori, disabili e anziani ospiti di servizi residenziali e non.

## ART. 4 – ACCESSO AGLI INTERVENTI

La domanda va presentata al Servizio Attività Sociali, il quale fornisce, negli orari di apertura al pubblico, ogni informazione sugli interventi di assistenza economica, provvedendo a consegnare ai cittadini i moduli di richiesta e l'elenco della documentazione necessaria.

L'assistente sociale o il responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali recepisce la documentazione, effettua il colloquio con il cittadino e, se necessario, la visita domiciliare, elabora la proposta motivata di assistenza economica, ovvero di diniego, con l'indicazione del tipo di contributo, della decorrenza, della durata, dell'entità.

La proposta, corredata della domanda e della relativa documentazione, viene trasmessa alla Giunta, che avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento.

Ai sensi della legge 10/91, si fissa in sessanta giorni il termine del tempo entro il quale si conclude il procedimento avviato con la presentazione della domanda di assistenza economica regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione.

## ART. 5 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL “MINIMO VITALE”

Il “minimo vitale” viene individuato come parametro di riferimento per gli interventi erogati descritti nel presente regolamento.

Il “minimo vitale” viene determinato, ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e del D.Lgs. n.151/2001, come segue:

- 1 – importo assegno sociale INPS;
- 2 – importo assegno sociale INPS x 1,57 – 1 componente;
- 3 – importo assegno sociale INPS x 2,04 – 2 componenti;
- 4 – importo assegno sociale INPS x 2,46 – 3 componenti;
- 5 – importo assegno sociale INPS x 2,85 - 4 componenti.

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico ~~permanente~~ di cui all'art.3 comma 3, della legge 5 febbraio 92 n.104, o di invalidità superiore al 33%.

Sono salve le disposizioni che derivano dalle normative Regionali e Nazionali.

Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

L'importo dell'assegno sociale dell'INPS sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti pensionistici.

#### ART. 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone e del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

Nel calcolo del reddito si tiene, inoltre, conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita. In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, non vengono conteggiate all'atto della determinazione del reddito. I beneficiari di indennità di accompagnamento dovranno, però dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge n. 18/80.

Ai sensi del D. Lgs n. 109/98 e del D. Lgs. N. 130/2001, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dall'attestazione ISE.

#### ART. 7 - ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA

L'assistenza economica finalizzata consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari costituiti da uno o entrambi i coniugi anche in presenza di figli riconosciuti da uno solo dei coniugi, con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, e rendere nel contempo un servizio utile alla collettività.

Tali servizi possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio ~~risparmio~~ in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore al minimo vitale sopra indicato:

- servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, etc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di aiuto a disabili ed anziani;
- servizio di homemaker (piccoli lavori di manutenzione domestica, etc.).

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati a seguito di valutazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma elusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Nel caso in cui gli interventi riguardino persone che si trovino in particolari situazioni di disagio non solo economico (donne sole con minori, ex detenuti o famiglie di ex detenuti, tossicodipendenti o etilisti, persone con modalità di vita emarginali o a rischio di emarginazione etc.) detti interventi saranno realizzati in collaborazione con i servizi competenti.

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma di euro 250,00 mensili per un periodo massimo di mesi nove.

## ART. 8 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una Tantum" rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali ad esempio spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, per calamità naturali, gravi eventi medici che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venire meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, etc. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato negli articoli 5 e 6.

Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo di € 1.000,00.

Il contributo straordinario può essere concesso anche in presenza di un reddito superiore a quello indicato nel minimo vitale, in questo caso sarà operata una riduzione del contributo straordinario, pari a 10,00 € per ogni 1.000,00 € oltre la fascia esente.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

Per fronteggiare esigenze particolari e urgenti, su proposta motivata dall'operatore sociale, e nei limiti citati al comma precedente, potrà disporre per l'erogazione di una somma di denaro entro il limite massimo di € 250,00 ed a tal fine viene un apposito fondo presso il servizio economato con anticipazione massima di € 1.000,00. L'economato trasmetterà apposito rendiconto mensile al settore attività sociali per l'adozione del provvedimento di rimborso.

Per casi urgenti e comprovati, il responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali può disporre a gravare sui fondi dell'economato, l'erogazione di sussidi straordinari per un importo massimo di € 250,00.

## ART. 9 ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e che, vista la loro situazione socio-sanitaria, non possono essere oggettivamente inseriti attivamente in altre forme di intervento, come l'assistenza economica finalizzata. Rientrano in questa categoria gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 60%.

L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall'Assistente sociale del Comune e o dei Servizi Territoriali che hanno in carico l'utente, e se il Comune non ha questa figura dal responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, e deve contenere:

- definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
- durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
- ammontare della somma mensile da erogare;

Possono accedere alla predetta prestazione i nuclei familiari ( si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi o discendenti, i collaterali fino al terzo grado purchè possa essere accertata una stabile convivenza.

Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela a affinità purchè la convivenza sia istituita e risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed abbia carattere di stabilità ) o le persone sole che non raggiungano un reddito annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale. Concorrono alla formazione del reddito i cessati soggetti ad imposta IRPEF relativa a tutti i componenti del nucleo familiare come precedentemente costituito in età lavorativa, assumendo come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta, a meno che il bisogno non maturi nell'anno in corso in conseguenza di avvenimenti che hanno cambiato completamente la situazione reddituale.

L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data di presentazione della richiesta, avrà la durata non superiore a mesi sei, e potrà essere interrotta in qualunque momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi. Qualora detti parenti, seppure in condizione di capacità economica, si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente. L'intervento non potrà superare € 200,00 mensili per sei mesi e nella valutazione della somma da erogare gli operatori dovranno tener conto di altri eventuali interventi forniti all'assistito da servizi Comunali e pubblici. Comunque l'intervento è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà per tutti, equamente, una riduzione temporanea in percentuale.

L'intervento può essere concesso anche sotto forma di pasti, acquisti di derrate alimentari, fornitura di alimenti per bambini e di medicinali.

#### ART. 10 – ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI, ANZIANI, E DISABILI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.

L'intervento è volto a consentire a minori, anziani e disabili la permanenza nel proprio nucleo familiare o in altro idoneo per assicurare loro le prestazioni di cui abbisognano ed allo scopo di evitare forme di istituzionalizzazione nocive all'equilibrio psico-fisico della persona svantaggiata. Fermo restando la titolarità dell'intervento a carico dei tenuti agli alimenti, in loro assenza o in seguito ad accertata impossibilità a provvedervi si erogherà un contributo alla famiglia sia di origine che affidataria, che si prenderà carico del servizio.

Detto contributo sarà compreso tra € 150,00 ed € 300,00 in base alle fasce di reddito di cui alla tabella 1 e sarà erogato agli utenti che non usufruiscono di indennità di accompagnamento.

#### ART. 11 – CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI, ANZIANI E COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.

Qualora non fosse possibile attivare nessuno degli interventi di cui agli articoli precedenti e pertanto non si riesce a mantenere il minore, l'anziano o il disabile nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare, si farà ricorso al suo ricovero in strutture residenziali.

Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti in rapporto alla loro condizione socio-economica o reddituale.

In caso di totale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, interverrà l'Amministrazione Comunale, che coprirà la differenza tra il reddito del ricoverato e la retta mensile.

In caso di parziale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, la partecipazione di questi ai costi sarà di € 100,00 della differenza tra il reddito del ricoverato e la retta mensile.

## ART. 12 – CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE, STRAORDINARIO E PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA FAMIGLIA

L'assistenza economica mensile, straordinaria e per servizio sostitutivo della famiglia viene erogata a:

- 1 minori illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre;
- 2 minori soggetti ad affidamento familiare.
- 3 minori orfani.

1 - Per i minori illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre convivente che provvede direttamente all'allevamento del minore, viene erogato un assegno mensile pari a euro 100,00, per un massimo di mesi sei.

Nel caso in cui il minore presenti handicap fisici, psichici o sensoriali, che non fruisca dell'assegno di assistenza materna è stabilito nella misura di euro 200,00 per un massimo di mesi sei.

2 - Per i minori soggetti ad affidamento familiare viene erogato un assegno mensile pari ad euro 200,00, elevabile fino ad un massimo di euro 400,00 per quei soggetti che necessitano di particolari attenzioni in relazione a situazioni di disagio psico-fisico e sociale. L'assegno di affidamento viene erogato tenendo conto solo del reddito della famiglia di origine e non di quella affidataria e fino al compimento del 18° anno di età del minore stesso.

## ART. 13 – AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI.

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono tenuti alla conseguenza di carattere penale di cui all'art.496 del C.P.